

## RAFFRONTO

<b>L.R. 7 febbraio 2005, n. 1. Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.</b>	<b>Proposta di legge n.27/XI<sup>^</sup> di iniziativa del Consigliere regionale R. Sainato recante: “Riequilibrio della rappresentanza di genere. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.</b>
Art.1	Art.1
1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.	<i>Identico</i>
2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale.	<i>Identico</i>
2-bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:	<i>Identico</i>
a) circoscrizione nord;	<i>Identico</i>
b) circoscrizione centro;	<i>Identico</i>
c) circoscrizione sud.	<i>Identico</i>
2-ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2-bis sono così composte:	<i>Identico</i>
a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Cosenza;	<i>Identico</i>
b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;	<i>Identico</i>
c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell'attuale Provincia di Reggio Calabria .	<i>Identico</i>
2-quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2-bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l'Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro.	<i>Identico</i>
3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.	<i>Identico</i>
4. In deroga a quanto previsto dall' <i>art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108</i> , sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonchè le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero	<i>Identico</i>

di una delle componenti di cui all'articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.	
5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore.	<i>Identico</i>
6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.	<b>6. Al fine di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, in ciascuna lista circoscrizionale, a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al sessanta per cento del numero di candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.</b>
6-bis. <sup>1</sup> <i>Abrogato</i>	
6-ter. <sup>2</sup> <i>Abrogato</i>	
Art.1 bis <i>Indicazione delle elezioni</i>	Art.1 bis <i>Indicazione delle elezioni</i>
1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il	

<sup>1</sup> Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, L.R. 28 maggio 2010, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

<sup>2</sup> Comma dapprima aggiunto dall'art. 46, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge) e poi abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge). In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 21-23 novembre 2011, n. 310 (Gazz. Uff. 30 novembre 2011, n. 50, 1a serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 46

Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.	<i>Identico</i>
Art.2 <i>Composizione delle liste regionali</i>	Art.2 <i>Composizione delle liste regionali</i>
1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:	<i>Identico</i>
a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione"	<i>Identico</i>
b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:  3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale";	<i>Identico</i>
c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;	<i>Identico</i>
d) l'ultimo periodo del comma 8 è abrogato;	<i>Identico</i>
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:  "9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo".	<i>Identico</i>
2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:  "1. La votazione per l'elezione del consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista	2. L'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:  "1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista <b>circoscrizionale</b> , affiancato <b>da due righe riservate</b> all'eventuale indicazione <b>delle</b> preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista <b>circoscrizionale</b> è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più

<p>regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.</p>	<p>liste <b>circoscrizionali</b> con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste <b>circoscrizionali</b> con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste <b>circoscrizionali</b> tracciando un segno nel relativo rettangolo e può esprimere <b>uno o due voti</b> di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno <b>o due</b> dei candidati compresi nella lista stessa. <b>Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.</b> L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista <b>circoscrizionale</b> prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista <b>circoscrizionale</b> il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata.</p>
<p>2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata”.</p>	
<p>3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>(...)</p>	

Tabelle A e B

TABELLA A  
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
Linea 1 (Data di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Linea 10 (Data di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE
Linea 2 (Data di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Linea 11 (Data di preferenza)	
Linea 3 (Data di preferenza)		Linea 12 (Data di preferenza)	
Linea 4 (Data di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Linea 13 (Data di preferenza)	
Linea 5 (Data di preferenza)		Linea 14 (Data di preferenza)	
Linea 6 (Data di preferenza)		Linea 15 (Data di preferenza)	
Linea 7 (Data di preferenza)	NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE	Linea 16 (Data di preferenza)	
Linea 8 (Data di preferenza)		Linea 17 (Data di preferenza)	
Linea 9 (Data di preferenza)		Linea 18 (Data di preferenza)	

Art.3

(Adeguamento delle schede di votazione)

**1. Nelle parti I e III della Tabella A, denominata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegata alla l.r. 1/2005, sono apportate le seguenti modifiche:**

- a) la parola "provinciale", ovunque ricorrente, è sostituita dalla parola "circostrizionale";
- b) alla riga posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza, è aggiunta una seconda riga, per consentire all'elettore di esprimere fino a due voti di preferenza per ciascuna delle liste circostrizionali.

**2. La parte descrittiva della Tabella A di cui al comma 1, è sostituita dalla seguente:**

**"N.B. - La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.**

**La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello circostrizionale con due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, riservate all'eventuale indicazione del cognome, ovvero del nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale per il quale o per i quali si intende esprimere la preferenza.**

**Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero all'insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste circostrizionali, sono stampati il nome ed il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato.**

**Il tutto sopra descritto è contenuto all'interno di un ulteriore più ampio rettangolo.**

Segue TABELLA A

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno ed i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultante dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. - I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla quarta parte ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, dev'essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.


**Le parti terza e quarta devono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda. In caso di necessità, può farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.**

**I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste circoscrizionali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste circoscrizionali collegate.**

**I rettangoli più ampi, contenenti il nome e il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti sulla scheda secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.**

**Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale e le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze sono collocati, all'interno del rettangolo più ampio, seguendo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.**

**La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta parte ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla**

	<p>firma dello scrutatore e al bollo della sezione."</p>
 <p>MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA</p> <p>TABELLA B</p> <p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA</p> <p>CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE</p> <p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p> <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p>	<p>3. La Tabella B, denominata "MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CALABRIA", allegata alla l.r. 1/2005, è così modificata:</p> <p>a) dopo le parole "CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE", la parola "di" è soppressa;</p> <p>b) la parola "Provincia" è sostituita dalla parola "circoscrizione".</p>